

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione

Modifica del 22 marzo 2011

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo svizzero della tecnica della costruzione, allegato ai decreti del Consiglio federale del 20 ottobre 2009 e del 10 gennaio 2011¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Art. 43 Lavoro notturno, domenicale e nei giorni festivi,
servizio di picchetto

Appendice 7

- 1. Salari minimi** (art. 39 CCL)
- 2. Adeguamento salariale** (art. 41 CCL)
- 3. Indennità per lavoro fuori sede** (art. 44 CCL)
- 4. Indennità per l'uso del veicolo privato** (art. 45 CCL)

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 7 del contratto collettivo di lavoro.

¹ FF 2009 6957, 2011 1259

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2011 e ha effetto sino al 30 giugno 2013.

22 marzo 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova